



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 55 del 29/12/2022**

**Oggetto: Regolamento Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e Adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Maurizio Venier, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: LEPORI FABRIZIO, GOTI ALESSANDRA, MOCERI MICHELE.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, con l'intervento, al momento della sua votazione, di:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco	X	
2	VENIER MAURIZIO	Presidente del Consiglio	X	
3	BRUZZANI ALBERTO	Consigliere anziano	X	
4	CIPOLLINI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	LEPORI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	GOTI ALESSANDRA	Consigliere	X	
7	GURGONE MICHELE	Consigliere	X	
8	MACCIONI SIMONE	Consigliere	X	
9	ROMANI FLAVIO	Consigliere	X	
10	BERNAVA CARLO	Consigliere	X	
11	PERONE GIOVANNA	Consigliere	X	
12	MIGNANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	SATTI LORENZO	Consigliere	X	
14	MOCERI MICHELE	Consigliere	X	
15	MONTANA LUIGI	Consigliere		X
16	CIERVO SIMONE	Consigliere	X	
17	MINEO ROBERTO	Consigliere		X
			15	2

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Sono presenti inoltre, gli Assessori: CRISCI ARCANGELO, ROVIEZZO LIBERO, SINIMBERGHI ELENA, D'OTO ROBERTA, MARRACCINI MONICA.

**Oggetto: Regolamento Tariffa Corrispettiva - Integrazioni e Adesione all'Ambito Tariffario Sovracomunale.**

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale audio della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Marraccini;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Mocerì, Perone e Maccioni, dell'Assessore Roviezzo, dei Consiglieri Mignano e Ciervo e del Sindaco De Caro;

Preso atto, inoltre, delle repliche dei Consiglieri Ciervo e Perone e dell'Assessore Marraccini;

Premesso che:

- l'art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*
- l'art. 1, c. 683, L. n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la L. n. 15/2022 (conversione D.L. n. 228/2021 «Milleproroghe») prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, c. 683, della L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 43 della L.R. n. 69/2011 che prevede l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad un gestore unico per ogni ambito territoriale ottimale;

Visti:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- il D.Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”

Preso atto che con Delibera di C.C. n. 44 del 31/10/2022 è stata deliberata l'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a far data dal 01/01/2023 ed approvato il Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva;

Tenuto conto che il gruppo di lavoro formato dagli amministratori dei vari comuni che hanno deciso di aderire alla tariffa corrispettiva a partire dal prossimo anno, ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento approvato con la suddetta delibera C.C. n. 41 del 31/10/2023, come sotto indicato;

- Art. 16 comma 2 integrato aggiungendo le seguenti descrizioni: “Rui è la quantità di rifiuto indifferenziato che non può essere mai inferiore alla quantità associata agli svuotamenti minimi; Rd è la quantità di rifiuti differenziati associata agli svuotamenti effettuati”;
- Art. 16 comma 3 modificato come segue: “Le riduzioni Rid non sono riconosciute agli utenti verso i quali è stata avviata la procedura di recupero crediti.”
- Art. 29 comma 7 è aggiunta la lettera c) che recita come segue: “**In armonia con quanto previsto all'art.1 c. 652 e 659 della L. n. 147/2013 e dalla L. n. 166/2016, in caso di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che nel rispetto della legge a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di beni donati, in misura di euro 0,1 per kg, fino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. L'utente interessato al riconoscimento della riduzione dovrà presentare richiesta al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando le modalità predisposte allo scopo ed indicando quantità, tipologie e beneficiari delle donazioni avvenute nell'anno solare antecedente la scadenza. La riduzione sarà riconosciuta nella prima emissione utile.**”
- Art. 29 comma 8 modificato come segue: “Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova.”
- Art. 29 comma 13 è stato sostituito dal seguente: “**Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per una percentuale del 90%.**”

- Art. 29 comma 14 (ex comma 13 del Regolamento approvato in data 31/10/2022 e rinumerato comma 14): **“Le riduzioni attive concesse in regime di tariffa tributo e previste anche nel Regolamento sono mantenute”;**

Considerato che i Comuni che aderiranno alla Tariffa corrispettiva a far data dal 01/01/2023 hanno ritenuto necessario, affinché la gestione della Tariffa corrispettiva garantisca i migliori risultati in termini economici e di servizio, di istituire un unico ambito tariffario sovracomunale (ASC);

Preso atto che ATO TOSCANA CENTRO ha inviato la comunicazione, ricevuta tramite PEC in data 30/11/2022 Prot. 0028286/2022, con le indicazioni del percorso istituzionale, nonché delle proposte operative, necessari per l'istituzione di un ambito tariffario sovracomunale (ASC);

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme, nella persona del Sindaco D.ssa Simona De Caro, ha formalizzato l'intenzione di aderire all'ambito tariffario sovracomunale (ASC) tramite PEC inviata ad ATO TOSCANA in data 30/11/2022 Prot.0028319/2022;

Considerato che:

- l'applicazione della Tariffa corrispettiva consente di dare piena attuazione al principio comunitario “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- le esperienze di altre realtà che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, dimostrano che tale intervento incrementa la percentuale di raccolta differenziata e contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- il sistema di raccolta attualmente esistente sul territorio consente la rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti nel rispetto delle previsioni del DM 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- per attivare le funzioni di rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti è necessario approvare ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 un regolamento del servizio coerente con il Regolamento della tariffa corrispettiva;
- l'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie e pertanto, come già approvato con delibera di C.C. n. 44 del 31/10/2022 l'attuale regime tributario TARI cesserà in data 31.12.2022.
- l'art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 dispone che la Tariffa corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) de Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 15
assenti	n. 2
votanti	n. 15
favorevoli	n. 11
contrari	n. --
astenuti	n. 4 (Satti, Mignano, Ciervo e Mocerì)

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, già approvato con delibera C.C. n. 41 del 31/10/2022:

- Art. 16 comma 2 integrato aggiungendo le seguenti descrizioni: *“Rui è la quantità di rifiuto indifferenziato che non può essere mai inferiore alla quantità associata agli svuotamenti minimi; Rd è la quantità di rifiuti differenziati associata agli svuotamenti effettuati”;*
- Art. 16 comma 3 modificato come segue: *“Le riduzioni Rid non sono riconosciute agli utenti verso i quali è stata avviata la procedura di recupero crediti.”*
- Art. 29 comma 7 è aggiunta la lettera c) che recita come segue: ***“In armonia con quanto previsto all'art.1 c. 652 e 659 della L. n. 147/2013 e dalla L. n. 166/2016, in caso di utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che nel rispetto della legge a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di beni donati, in misura di euro 0,1 per kg, fino ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. L'utente interessato al riconoscimento della riduzione dovrà presentare richiesta al Gestore entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando le modalità predisposte allo scopo ed indicando quantità, tipologie e beneficiari delle donazioni avvenute nell'anno solare antecedente la scadenza. La riduzione sarà riconosciuta nella prima emissione utile.”***

- *Art. 29 comma 8 modificato come segue: “Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usati e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata della idonea documentazione a comprova.”*
- *Art. 29 comma 13 è stato sostituito dal seguente: “**Le utenze intestate all'amministrazione comunale, afferenti all'uso pubblico, sono soggette a riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per una percentuale del 90%”.***
- *Art. 29 comma 14 (ex comma 3 del Regolamento approvato in data 31/10/2022 e rinumerato comma 14): “**Le riduzioni attive concesse in regime di tariffa tributo e previste anche nel Regolamento sono mantenute”;***

3. di aderire all'ambito tariffario sovracomunale (ASC), come indicato nella comunicazione inviata ad ATO TOSCANA CENTRO dalla ns. Amministrazione, nella persona del Sindaco, D.ssa Simona De Caro, in data 30/11/2022 Prot. 0028319/2022;

4. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Alia Servizi Ambientali SpA in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

presenti	n. 15
assenti	n. 2
votanti	n. 15
favorevoli	n. 11
contrari	n. --
astenuiti	n. 4 (Satti, Mignano, Ciervo e Moceri)

## DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

I lavori si chiudono alle ore 19:01'.



**COMUNE DI MONSUMMANO TERME**  
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente  
Maurizio Venier

Il Segretario Generale  
Marco Fattorini